

Consiglio Regionale del Piemonte

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELL'ADUNANZA N. 73

30 LUGLIO 1996 – ORE 14,30

(omissis)

(268 – C.R. 12415)

Proposta di deliberazione n. 308: “Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura”

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

1. di istituire in adempimento all'ordine del giorno approvato in data 28 febbraio 1996 l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura;
2. di definire che di tale organismo, coordinato dal Presidente del Consiglio regionale o da un vice Presidente da lui delegato, fanno parte, attraverso propri rappresentanti, i seguenti soggetti:
 - a) la Fondazione San Matteo;
 - b) la Consulta Europea;nonché esperti in materia individuati dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

In relazione alle materie trattate, verranno invitati a seconda delle diverse iniziative i seguenti soggetti:

- l'Unione regionale delle Camere di Commercio (quale rappresentante delle Organizzazioni di categoria);
 - il Prefetto di Torino, cui spetta il coordinamento delle iniziative in materia a livello regionale;
 - i rappresentanti delle Forze dell'Ordine a livello regionale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza);
 - i rappresentanti delle Procure della Repubblica in ambito regionale;
 - le Banche che operano sul territorio piemontese;
 - Enti Locali e loro Associazioni (ANCI, URPP);
 - le Associazioni dei Professionisti;
 - le Associazioni dei Consumatori;
 - l'Agenzia europea per la tutela dei Consumatori,
- nonché altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi a livello regionale;

3. di definire i seguenti obiettivi dell'Osservatorio:

partendo dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura e agganciandosi alle intese che si stanno definendo presso le Prefetture, approfondire i temi suscettibili di un intervento regionale, dalla fase transitoria di prima applicazione, ai problemi applicativi dell'articolo 14 che istituisce il “Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura” e dell'articolo 15 relativo al “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura”. A seguito di tale attività potranno essere valutate le forme di intervento più opportune per sollecitare le autorità di governo ad emanare i decreti attuativi previsti dalla legge. L'Osservatorio potrà anche costituire un tavolo comune con le Banche per definire parametri, procedure, categorie

particolarmente a rischio. Anche i temi della formazione e dell'informazione sulle tematiche connesse alla legge e al fenomeno dell'usura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università utilizzando esperti disponibili, potranno essere oggetto dell'attività dell'Osservatorio;

4. di stabilire che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fornirà all'Osservatorio il necessario supporto informativo per lo svolgimento delle predette attività.

(omissis)